

# COMUNE DI ALESSANDRIA

Analisi CAF – aggiornamento sullo sviluppo delle  
macro-azioni di miglioramento  
(Common Assessment Framework)

31 maggio 2016

## **2) Rivisitazione sistema delle partecipate**

Con proprio atto n.691 del 17.05.2016 il TAR Lombardia, Brescia sez. II, ha chiarito che “il modello *in house* costituisce un modo di gestione ordinario dei servizi pubblici locali” (all.n.1).

Al contempo, però, il Consiglio di Stato (sez. V, sezione 1900/2016) ha precisato che “*E' illegittimo l'affidamento diretto di un servizio pubblico a rilevanza economica ad una società "in house" qualora non sia adeguatamente motivato. A tal fine, non è sufficiente aver redatto la relazione giustificativa dell'affidamento diretto ex art. 34, comma 20, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 se questa non contiene alcuna valutazione di tipo concreto ma solo generici riferimenti al in house providing*” (all.n.2).

Si accludono alcune interessanti note dello Studio Delfino attinenti ai presupposti per il mantenimento degli organismi partecipati, ai piani di razionalizzazione delle società partecipate, alla determinazione del canone periodico correlato all'affidamento diretto di un servizio pubblico locale e ai rapporti finanziari tra enti locali e società partecipate (all.n.3).

### **Gruppo A.M.A.G.**

Richiamato integralmente quanto contenuto nel contesto delle precedenti analisi riguardanti il gruppo, con propria deliberazione n. 49 del 09/05/2016, ad oggetto “*Servizi pubblici di trasporto e di sosta a pagamento gestiti dalla Società ATM S.p.A. in liquidazione. Adempimenti conseguenti alle linee di indirizzo adottate con la deliberazione consiliare n. 37/2016*” il Consiglio comunale – dopo aver preso atto dell’adempimento delle linee d’indirizzo politiche approvate con precedente deliberazione n.37 del 01/04/2016, ha espresso il nulla-osta all’affitto dell’Azienda ATM S.p.A. in liquidazione alla neo costituita AMAG Mobilità S.p.A., comprensivo dei contratti di servizio (relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, alunni, disabili e sosta a pagamento), a condizione che la società subentrante assuma tutti gli obblighi previsti nei predetti contratti e fatta salva la garanzia degli equilibri economico-finanziari per l’effettiva sostenibilità dell’impresa.

### **Affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Atem 2**

Con successiva deliberazione n. 57 del 19/05/2016 il suddetto Organo consiliare ha deciso l’adesione all’**Associazione Nazionale del Coordinamento degli Ambiti Territoriali Minimi** per lo svolgimento delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la successiva attività di Controparte Contrattuale” (in sigla UNIATEM), approvandone altresì lo Statuto. L’UNIATEM (art.2 dello Statuto) - organismo associativo volontario senza fini di lucro - è espressione della autonoma volontà dei singoli associati per lo svolgimento delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, nonché per la successiva attività di controparte nel contratto di servizio sottoscritto con il Gestore aggiudicatario, ed è il risultato di un patto associativo sottoscritto nel rispetto dei principi generali e comuni contenuti nello Statuto di riferimento.

### *A.S.P.AL. s.r.l. in liquidazione*

Richiamato integralmente quanto contenuto nel contesto delle precedenti analisi riguardanti la società, si acclude il Bilancio al 31/12/2015, con l'allegata Nota Integrativa (**all.n.4**), iscritto all'odg dell'Assemblea convocata per il 03.05.2016.

### *A.S.M. Costruire Insieme*

Richiamato integralmente quanto contenuto nel contesto delle precedenti analisi riguardanti l'Azienda, con propria deliberazione n. 49 del 09/05/2016, ad oggetto "*A.S.M. Costruire Insieme – modifica artt. 4, 5, 16 e 21 dello Statuto sociale*", il Consiglio comunale ha approvato le suddette modifiche, prendendo atto delle proposte del Presidente del CdA dell'Azienda (... "in vista di una futura collaborazione con il Comune di Alessandria circa le nuove normative in materia di alfabetizzazione e agenda digitale, si deve valutare, di concerto con l'Amministrazione comunale, la modifica di alcune parti dello statuto societario, in particolare gli articoli 4 "Scopi e principi generali" e 5 "Oggetto", perché non più rispondenti alla reale gestione dei servizi affidati e di prossimo affidamento da parte del Comune"). Si evidenzia, altresì, che con la modifica apportata all'art.16, "Trattamento economico e normativo del Direttore", in fase di prima istituzione e nei casi di assenza prolungata del medesimo, il CdA può affidare temporaneamente le funzioni anche ad un dirigente o ad un funzionario di altra società o ente partecipato dal Comune.

### **3) Riorganizzazione della macchina comunale**

Con propria deliberazione n. 147 dell'11/05/2016, ad oggetto "*Accordo collaborativo tra il Comune di Alessandria e la Provincia di Alessandria concernente le strutture svolgenti attività nel settore Gare e Codice appalti*", la Giunta comunale, considerato che il Servizio Gare, "in relazione della aumentata complessità del lavoro gravante sullo stesso, nell'attuale contesto del recente riordino di tutta la disciplina degli appalti, registra la necessità di un sostegno operativo aggiuntivo, ad ausilio del personale amministrativo addetto", ha attivato il suddetto accordo collaborativo con la Provincia di Alessandria, concernente strutture svolgenti sostanzialmente analoghe attività nel settore gare e codice appalti, in esecuzione dell'Accordo Quadro a suo tempo stipulato con il medesimo Ente.

Si evidenzia comunque che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38 del nuovo codice degli appalti (D.Lgs. n.50 del 18/04/2016), con apposito DPCM da emanarsi entro il prossimo mese di luglio, saranno definiti i nuovi criteri tecnico-organizzativi per la qualificazione delle stazioni appaltanti, qualifica che, attualmente, in fase transitoria, il Comune di Alessandria ha ma che, sicuramente, all'atto dell'introduzione dei suddetti criteri (struttura organizzativa adeguata, a cui devono essere assegnati dipendenti con competenza specifica e formazione costante, al fine di poter gestire le procedure di gara con l'obiettivo del rispetto dei tempi di pagamento), non potrà più mantenere, considerata la situazione in cui attualmente versa il Servizio preposto alle gare e nonostante l'accordo con la Provincia.

## ***5) Piano di razionalizzazione della spesa***

### *Confermato l'obbligo di riduzione della Spesa di Personale*

La Corte dei Conti torna sull'argomento della riduzione dell'incidenza percentuale della spesa di personale sulla spesa corrente, dopo le modifiche intervenute all'ordinamento contabile per opera del D.Lgs. n. 118/2011. In particolare, la Magistratura contabile interpreta le vigenti disposizioni vincolistiche in materia di spesa di personale con la deliberazione n. 16/SEZAUT/2016/QMIG del 2 maggio 2016.

A tal proposito, si acclude una nota di approfondimento a cura di un esperto dell'Ufficio Finanziario degli Enti Locali (**all.n.5**).

Si reputa altresì interessante acquisire i report di verifica elaborati dalla Direzione a cui sono state assegnate le funzioni inerenti alla gestione del personale.

### *Piano Triennale ICT della P.A.*

Con comunicato congiunto del 24 maggio 2016, Agid e Consip annunciano la sottoscrizione dei contratti per servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività (gara SPC Connettività) e l'avvenuta aggiudicazione dei primi due lotti della gara SPC Cloud inerenti ai servizi di cloud computing e di sicurezza applicativa. In allegato la nota a commento dello Studio Delfino (**all.n.6**)

### *La Corte dei Conti si pronuncia nuovamente sugli incentivi alla progettazione*

Con [deliberazione n. 18/SEZAUT/2016/QMIG](#), la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha pronunciato i seguenti principi di diritto:

“Il riconoscimento dell'incentivo alla progettazione di cui all'art. 93 comma 7-ter del D.Lgs. n.163/2006 in favore del responsabile unico del procedimento non presuppone necessariamente che l'intera attività di progettazione sia svolta all'interno dell'ente”.

“La nozione di “collaboratori” di cui al comma 7-ter dell'art. 93 del d.lgs. n. 163/2006 fa riferimento alle professionalità – di norma tecniche - all'uopo individuate in sede di costituzione dell'apposito staff, le quali devono porsi in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere per la realizzazione dell'opera a regola d'arte e nei termini preventivati”.

“Gli incentivi previsti e disciplinati dai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 possono essere riconosciuti ed erogati in favore delle figure professionali interne esplicitamente individuate dalla norma che svolgano le attività tecniche ivi previste, anche in presenza di progettazione affidata non integralmente a soggetti estranei ai ruoli della stazione appaltante e dagli stessi realizzata.”

Il Collegio ha però opportunamente ricordato che i suddetti principi potranno trovare applicazione limitatamente alle attività poste in essere prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ossia il 19 aprile 2016.

In linea con quanto previsto dai criteri di delega (art. 1, comma 1, lett. rr) contenuti nella legge 28 gennaio 2016, n. 11, infatti, la nuova normativa, sostitutiva della precedente, abolisce gli incentivi alla progettazione previsti dal previgente art. 93, comma 7 ter ed introduce, all'art. 113, nuove forme di "incentivazione per funzioni tecniche"; disposizione, quest'ultima, rinvenibile al Tit. IV del D.Lgs. n. 50/2016 rubricato "Esecuzione", che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche svolte da dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti e per la verifica preventiva dei progetti e, più in generale, per le attività tecnico-burocratiche, prima non incentivate, tese ad assicurare l'efficacia della spesa e la realizzazione corretta dell'opera.

I Magistrati contabili hanno invitato infine le amministrazioni ad adeguare tempestivamente l'apposito regolamento alle novità normative medio tempore intervenute.

© Delfino & Partners spa – 13.05.2016

## **8) Documenti di Programmazione**

*Conferma della continuazione della gestione del servizio di Tesoreria della Città di Alessandria per il periodo di espletamento della gara*

Con propria deliberazione n. 149 del 18/05/2016, la Giunta comunale ha confermato la proroga della gestione del servizio di Tesoreria deliberata con proprio precedente atto n. 346 del 16/12/2015, fino alla data di conclusione del nuovo procedimento di gara.

La decisione, come precisato nella premessa del suddetto atto, è dipesa dall'approvazione del nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), la cui applicazione comporta altresì la riformulazione degli atti di gara già adottati.

*Variazioni di Bilancio: il Revisore vigila sulla corretta competenza*

Nell'**all.n.7**, è riportata un'interessante nota dello Studio Delfino attinente alla portata applicativa degli istituti contabili introdotti con il nuovo ordinamento contabile di cui D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D. Lgs. n.126/2014. Uno degli aspetti più rilevanti, a cui occorre prestare massima attenzione, attiene alle nuove variazioni di bilancio di cui art. 175 Tuel, di cui i revisori dei conti devono essere portati a conoscenza, onde poterne verificare i presupposti.

### *Le nuove verifiche del Servizio Finanziario comunale*

Approvati bilancio 2016-2018 e rendiconto 2015, il Servizio finanziario degli enti locali deve ora mettere a regime tutte le novità introdotte dal nuovo ordinamento contabile. Richiedono particolare attenzione e definizione di compiti e responsabilità i seguenti punti:

1. Introduzione e/o sviluppo atto accertamento di entrata
2. Revisione criteri impegno di spesa e nuove responsabilità
3. Revisione visto regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
4. Segnalazioni obbligatorie e casi sospensione del visto di copertura finanziaria
5. Inammissibilità per mancata coerenza e improcedibilità per mancata correlazione fonti
6. Correlazione tra gli atti di impegno e di accertamento (entrata vincolata e destinata)
7. Sviluppo cronoprogramma e correlazione FPV e sue variazioni
8. Individuazione impegni finanziati da FPV e stanziamenti coperti da FPV
9. Variazioni di bilancio: competenze tra Consiglio, Giunta, Dirigente finanze, altri Dirigenti
10. Variazioni di bilancio invio modulistica tesoriere
11. Variazioni di bilancio, rapporto con l'Organo di revisione dei conti
12. Assestamento generale e salvaguardia equilibri: il ruolo dell'avanzo libero
13. Applicazione avanzo: il rispetto della nuova articolazione
14. Dimostrazione riassorbimento disavanzo da riaccertamento per accantonamento a FCDE
15. Dimostrazione riassorbimento disavanzo tecnico (art. 3 comma 13 Dlgs 118/2011)
16. FCDE in conto competenza e FCDE in conto residui
17. Altri accantonamenti per rischi e oneri futuri
18. I nuovi equilibri correnti e in c/capitale
19. Equilibri di cassa e fondo di riserva di cassa
20. Incidenza cassa sul pareggio di bilancio, ddl 2344 modifica art. 9 e art. 10 Legge 243/2012

21. Riduzione impegno finanziato da FPV ed effetto patto / pareggio
22. Riduzione impegno finanziato da FPV e possibilità di nuovo impegno (caso eccezionale)
23. Impegno corrente è annuale (art. 183 c.6). Casi di impegno pluriennale, impegno ad esigibilità differita, impegno automatico
24. Prenotazioni di impegno e decadenza.
25. Impegni sulle opere pubbliche
26. Raccordo tra il bilancio e il vincolo finanziario del pareggio di bilancio
27. Raccordo tra il bilancio e gli altri vincoli di finanza pubblica
28. Tempi iter di bilancio e Dup e modalità di raccordo con il Consiglio
29. Adeguamento Conto del Patrimonio verso Stato Patrimoniale: delibera nuovo assetto
30. Perimetro di consolidamento verso bilancio consolidato

© Delfino & Partners spa – 30.05.2016

*PagoPA: firmato protocollo d'intesa ANCI – AgID*

Con [notizia pubblicata il 16 maggio](#), AgID rende noto il raggiungimento di una intesa fra ANCI (Associazione nazionale comuni italiani), Ancitel (la tecnostruttura di ANCI per l'innovazione tecnologica e amministrativa) e AgID per quel che riguarda gli strumenti per facilitare l'adesione dei comuni italiani a PagoPA (il cui termine - di dubbia efficacia - è ormai scaduto al 31 dicembre). Tra le iniziative, attività di formazione ai Comuni e dotazione degli strumenti per integrarsi con PagoPA. Aderendo al servizio i comuni saranno accompagnati per l'intero processo di integrazione applicativa, dall'adozione della delibera di adesione al sistema, fino all'esperimento dei test e dei collaudi con pagoPA e con i prestatori dei servizi di pagamento, che sancisce la completa operatività dell'Ente.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati AgID condurrà le azioni di diffusione dell'iniziativa coordinando i gruppi di lavoro e svolgendo le azioni necessarie volte alla reingegnerizzazione e alla standardizzazione dei servizi, al fine di creare processi uniformi a livello nazionale.

Il termine per la conclusione il piano di attuazione, anche graduale, è stato fissato da AgID al 31 dicembre 2016.

© Delfino & Partners spa – 18.05.2016

*Art. 208, commi 4 e 5bis del Codice della Strada: il corretto impiego delle somme derivanti dalle sanzioni irrogate*

Si acclude un'interessante nota di un esperto dell'Ufficio Finanziario degli Enti Locali (all.n.8), in cui, in estrema sintesi, si attesta che “La ratio della modifica apportata dalla L.n.120/2010 alla norma (con la rigorosa ripartizione interna di parte del gettito delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del Codice della strada tra le diverse destinazioni, ritenute tutte rilevanti dal legislatore ai fini della tutela della sicurezza stradale), infatti, appare inequivocabilmente quella di delimitare ulteriormente l'attività di programmazione degli enti che ne sono destinatari, escludendo la discrezionalità prima riconosciuta nella allocazione delle somme tra le varie finalità, allo scopo di rafforzare e potenziare la sicurezza stradale ed urbana, riconducibile alla più ampia materia della sicurezza e dell'ordine pubblico (Corte Costituzionale, sentenza n. 428/2004), valutata evidentemente dal legislatore come prioritaria”.

*Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL): Piano di Estinzione dei debiti*

Con propria nota del 31/05/2016, l'Ufficio Consulenza per gli Enti locali dissestati del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale - ha comunicato che “la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali, nella seduta del 31 maggio, all'unanimità, ha espresso parere favorevole, con osservazioni, all'approvazione del Piano di Estinzione dei debiti presentato dall'OSL del Comune di Alessandria”.



**CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 1*  
*Analisi CAF – Approfondimento a maggio*

31 maggio 2016

Centro Stampa Comunale



**Il modello in house costituisce un modo di gestione ordinario dei servizi pubblici locali.**

Il modello in house costituisce un modo di gestione ordinario dei servizi pubblici locali, alternativo rispetto all'affidamento mediante selezione pubblica, per cui non costituisce un'eccezione alla regola. La direttiva U.E. 24/2014 sugli appalti pubblici stabilisce sul punto che "È opportuno rammentare che nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva".

Un'autorità pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi e può farlo altresì in collaborazione con altre autorità pubbliche

L'ordinamento non predilige né l'in house, né la piena espansione della concorrenza nel mercato e per il mercato e neppure il partenariato pubblico-privato, ma rimette la scelta concreta al singolo Ente affidante. In definitiva, i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando, all'esito di una gara ad evidenza pubblica, il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico-privato (ossia per mezzo di una Società mista e quindi con una "gara a doppio oggetto" per la scelta del socio e per la gestione del servizio), ovvero attraverso l'affidamento diretto, in house ...". In particolare, devono essere osservate le modalità stabilite all'art. 34 c. 20 del D.L. 18/10/2012 n. 179

conv. in L. 17/12/2012 n. 221, per cui "per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".

La scelta espressa da un ente locale nel senso di rendere un dato servizio alla cittadinanza con una certa modalità organizzativa piuttosto di un'altra, o di ricorrere all' in house e non esternalizzare, è ampiamente discrezionale, e quindi, secondo giurisprudenza assolutamente costante e pacifica, è sindacabile nella presente sede giurisdizionale nei soli casi di illogicità manifesta ovvero di altrettanto manifesto travisamento dei fatti. Pertanto, nel caso di specie, è legittima la delibera con la quale un Comune ha affidato direttamente in house il servizio di igiene urbana ad una società a capitale misto pubblico-privato.

La scelta comunale di operare mediante affidamento in house è finalizzata a rendere trasparenti e conoscibili agli interessati tanto le operazioni di riscontro delle caratteristiche che fanno dell'affidataria una società in house, quanto il processo d'individuazione del modello più efficiente ed economico alla luce di una valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti. Anche il recente D. Lgs. 18/4/2016 n. 50, non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, statuisce all'art. 192 c. 2 che "Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al

mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche".

**[www.dirittodeiservizipubblici.it](http://www.dirittodeiservizipubblici.it)**



**CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 2*  
*Analisi CAF – Approfondimento a maggio*

31 maggio 2016

Centro Stampa Comunale

## AFFIDAMENTO IN HOUSE: ILLEGITTIMO SE LA RELAZIONE EX ART.34 C.20 D.L.n.179/2012 E' GENERICA

E' illegittimo l'affidamento diretto di un servizio pubblico a rilevanza economico ad una società "in house" qualora non sia adeguatamente motivato. A tal fine, non è sufficiente aver redatto la relazione giustificativa dell'affidamento diretto ex art. 34, comma 20, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 se questa non contiene alcuna valutazione di tipo concreto ma solo generici riferimenti al in house providing. Lo chiarisce il Consiglio di stato, sez. V, nella sezione [1900/2016](#) che anticipa l'entrata in vigore del DDL sui servizi pubblici a rilevanza economica per quanto attiene il rigore nella valutazione dell'opzione in house (in particolare l'art. 7 dettaglia il contenuto del provvedimento motivato che deve adottare l'Ente da inviare, preventivamente, all'Antitrust). La sentenza evidenzia la necessità che la valutazione della convenienza all'in house sia concreta, non essendo sufficiente il mero rispetto formale delle prescrizioni di legge. Nel dettaglio, il Consiglio di ricorda che l'affidamento in house è una delle tre normali forme organizzative a disposizione (ricorso al mercato, al partenariato pubblico privato o all'affidamento diretto), con la conseguenza che "la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto, in house, costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti." Tuttavia, tale scelta deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano. E' lo stesso art. 34, comma 20, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 221, a ribadire e specificare tale principio, "imponendo un dettagliato e più aggravato onere motivazionale, subordinando la legittimità della scelta della concreta modalità di gestione dei servizi pubblici locali proprio alla redazione di un'apposita relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma dell'affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi del servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste". Nel caso di specie "tale dettagliata e specifica motivazione non sussiste dato che la relazione, pur redatta, in realtà non contiene alcuna valutazione di tipo concreto, riscontrabile, controllabile, intellegibile e pregnante sui profili della convenienza, anche non solo economica, della gestione prescelta, limitandosi per contro ad apodittici riferimenti alla gestione in house che, come tali, sono da ritenersi privi di quel livello di concreta pregnanza richiesto per soddisfare l'onere di motivazione aggravato e di istruttoria ai sensi del combinato disposto degli art. 3 l. n. 241 del 1990 e 34, comma 20, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. Pertanto, un affidamento diretto siffatto è da ritenersi di per sé illegittimo, come ha ben rilevato il TAR, a prescindere, come detto, dalle questioni controverse circa la natura giuridica del soggetto affidatario."



**CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 3*  
*Analisi CAF – Approfondimento a maggio*

31 maggio 2016

Centro Stampa Comunale

## SOCIETA' PARTECIPATE: I PRESUPPOSTI PER IL MANTENIMENTO VANNO COSTANTEMENTE VERIFICATI

Il mantenimento di una partecipazione societaria si giustifica fino a quando la società partecipata fornisca una corrispondente utilità alla collettività amministrata in quanto, in caso contrario, considerato che il capitale investito non può rimanere inutilmente immobilizzato, è necessario che le risorse siano disinvestite e indirizzate per impieghi più proficui. Ne deriva la necessità di un costante e continuo monitoraggio da parte dell'ente in ordine all'effettiva permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale nonché l'esigenza di porre in essere tempestivi interventi correttivi in relazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della vita dell'organismo, negli elementi originariamente valutati.

Il suddetto orientamento è stato ribadito nella deliberazione n. 96/2016 PRSP della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia.

© Delfino & Partners spa -12.05.2016

## PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE: OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE E CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

La recente deliberazione n. 97/2016 VSG evidenzia le responsabilità delle Amministrazioni pubbliche nell'adempire agli obblighi di pubblicazione dei propri piani di razionalizzazione delle società partecipate e delle relative relazioni nonché la finalità del controllo esercitato dalle Sezione regionali di controllo della Corte dei conti su tali documenti. Nello specifico, i magistrati contabili evidenziano come *“A presidio dell'assolvimento dei predetti adempimenti afferenti la trasparenza, funzionalmente preordinati a quel controllo sociale già valorizzato dal piano del Commissario straordinario per la spending review, è, peraltro, precisato che la pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 talché, a mente dell'art. 46 dello stesso provvedimento normativo, l'inadempimento costituisce “elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è, comunque, valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”.*

*Sul punto è stato, invero, evidenziato che la trasmissione dei piani operativi, disposta dalla legge, non adempie a sole finalità di trasparenza (e di deterrenza) ma è funzionale allo svolgimento delle verifiche di competenza della Corte (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 24/SEZAUT/2015/FRG) e che detti controlli, come testimonia la clausola di salvaguardia relativa alle disposizioni di cui all'art. 3 commi 27 e ss. L.F. 2008, partecipano della stessa natura di quelli relativi alle partecipazioni societarie di cui all'art. 3 commi 27 e ss. L.F. 2008 già intestati alle Sezioni regionali di controllo (cfr. Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 143/2015/PRSE). Ne consegue, dunque, un'attività non invasiva delle sfere di autonomia e di discrezionalità delle amministrazioni ma finalizzata “a rappresentare agli organi di governo le anomalie riscontrate sì che gli stessi possano responsabilmente indirizzare gli organi gestionali promuovendo, eventualmente, misure correttive nell'interesse dell'ente amministrato e della comunità di riferimento” (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 424/2015/VSG).”.*

© Delfino & Partners spa – 12.05.2016

## PARTECIPATE: L'ACQUISIZIONE DI NUOVE QUOTE COMPORTA L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

La Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con il parere n. 141/2016/VSG, si è espressa in merito all'acquisizione, da parte di un Comune, di una partecipazione societaria non prevista nel piano di razionalizzazione precedentemente adottato.

In particolare, dopo aver sottolineato l'importanza dell'inoltro tempestivo alla Sezione di tutti gli atti che la Legge impone (pena le eventuali responsabilità disciplinari, amministrativo-contabili ed, eventualmente, penali), i Magistrati hanno evidenziato come, al manifestarsi, in corso d'esercizio, di eventuali accadimenti non previsti dal piano di razionalizzazione, sia necessario procedere all'aggiornamento del piano medesimo.

Nello specifico, rilevando che “(...) *la delibera di acquisizione di una partecipazione societaria, anche se minoritaria, adottata pochi mesi dopo l'approvazione di un piano di razionalizzazione (all'interno dell'orizzonte, annuale, di esecuzione di quest'ultimo), si pone in contrasto con le azioni previste dal medesimo piano* “ e che “*il disfavore legislativo verso il proliferare di gestione di servizi locali (o di attività strumentali) mediante società partecipate ha imposto una loro razionalizzazione, avente come obiettivo la riduzione*” , i Magistrati ritengono indispensabile che l'acquisizione di nuove partecipazioni debba essere “(...) *organicamente inserita nel percorso di razionalizzazione in precedenza approvato (previo suo aggiornamento), in modo da permettere, mediante eventuali ulteriori interventi nelle partecipazioni in altre società (o in organismi strumentali), il conseguimento degli obiettivi di riduzione (in termini di oneri amministrativi e finanziari) originariamente previsti.(...)*”.

© Delfino & Partners spa – 20.05.2016

## INOPPORTUNO COSTITUIRE UNA NUOVA SOCIETA' SENZA DIMOSTRARNE LA STRETTA NECESSITA'

La Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia, nella deliberazione n. 140/2016/VSG, ha evidenziato come il Legislatore, all'art. 1 comma 611 della Legge n. 190/2014, abbia introdotto il concetto di stretta necessità ed indispensabilità della partecipazione societaria ai fini dell'attività istituzionale dell'ente, con l'obiettivo razionalizzare le società partecipate e ridurre il proliferare di servizi locali gestiti mediante il modello societario.

In tal senso i Magistrati hanno sottolineato come la necessità di gestire uno specifico servizio tramite la costituzione di una nuova società (che, se non accompagnata da simmetriche operazioni di dismissione, si pone in contrasto con l'obiettivo di razionalizzazione/riduzione imposto dalla legge) debba essere ben dimostrata, soprattutto ove la Legge preveda ipotesi alternative di gestione.

In particolare i Magistrati hanno affermato che “(...) *anche se la legge non prevede un divieto di costituzione (che, incidendo sulla capacità di agire degli enti pubblici, necessita di espressa previsione normativa, qual era l'abrogato art. 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010), appare evidente che l'obiettivo della riduzione nell'arco temporale annuale, prescritto dal citato comma 611, sul quale il piano di razionalizzazione è stato formulato, appare compromesso dalla scelta di costituire una nuova società. (...)*”.

© Delfino & Partners spa – 20.05.2016

## IL CANONE NON CONGRUO A CARICO DELLA PARTECIPATA DETERMINA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Al fine di evitare profili di responsabilità amministrativa per una non congrua determinazione del canone periodico, posto a carico di una società partecipata, correlato all'affidamento diretto di un servizio pubblico locale (gestione farmacia comunale), bisogna prestare attenzione al parametro oggettivo a cui si fa riferimento ai fini della sua valorizzazione.

In particolare l'utilizzo degli indici EBT (profitto prima delle imposte) ed EBTFES (dove nel risultato viene considerato anche il canone da corrispondere al concedente) potrebbe risultare troppo favorevole per la società concessionaria, laddove i suddetti indici, al manifestarsi di risultati economici via via maggiori, non restituissero canoni congruamente accresciuti.

È quanto evidenziato dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, nella deliberazione n. 140/2016/VSG.

© Delfino & Partners spa – 20.05.2016

## DEBITI COMUNE/PARTICIPATA: RESPONSABILITA' PER MANCATA CONTESTAZIONE

I rapporti finanziari tra enti locali e società partecipate devono essere attentamente presidiati; la mancata iscrizione nei bilanci di competenza di partite debitorie che riguardano sia annualità in corso che pregresse, comportano effetti destabilizzanti sulla certezza, veridicità ed attendibilità dei dati contabili esposti nei rendiconti del Comune.

Il quadro risulta ulteriormente aggravato nel caso gli importi non contestati all'atto di ricezione delle fatture, siano stati iscritti nei bilanci della società partecipata, quali crediti vantati nei confronti del Comune e risultino, allo stato attuale, inseriti nel piano concordatario all'esame del tribunale competente

Il caso è stato oggetto di trattazione della deliberazione n. 74/2016 PRSP della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio, che ha altresì evidenziato come la suddetta circostanza *“dovrà essere valutata anche ai fini di individuare le potenziali responsabilità dei titolari dei centri di spesa, tenuti per legge a iscrivere tempestivamente le obbligazioni passive in bilancio o a contestarne, in nome e per conto dell'Ente, la legittimità”*.

© Delfino & Partners spa – 26.05.2016



**CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 4*  
*Analisi CAF – Approfondimento a maggio*

31 maggio 2016

Centro Stampa Comunale

## A.S.P.AL SRL a socio unico in liquidazione

Bilancio al 31-12-2015

DATI ANAGRAFICI	
Sede in	VIA SAVONA, 1 - ALESSANDRIA (AL) 15121
Codice Fiscale	01682060064
Numero Rea	AL
P.I.	01682060064
Capitale Sociale Euro	0 i.v.
Forma giuridica	Soc.a responsabilita' limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	829999
Società in liquidazione	si
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

# Stato Patrimoniale

	31-12-2015	31-12-2014
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2	36
7) altre	857.646	943.693
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>857.648</b>	<b>943.729</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	568.178	657.961
2) impianti e macchinario	25.519	50.086
3) attrezzature industriali e commerciali	71.457	90.055
4) altri beni	32.507	54.588
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>697.661</b>	<b>852.690</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
<b>2) crediti</b>		
<b>d) verso altri</b>		
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.915	3.623
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>2.915</b>	<b>3.623</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>2.915</b>	<b>3.623</b>
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>2.915</b>	<b>3.623</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>1.558.224</b>	<b>1.800.042</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	5.571	8.110
<b>Totale rimanenze</b>	<b>5.571</b>	<b>8.110</b>
<b>II - Crediti</b>		
<b>1) verso clienti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	120.337	4.856.307
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.638.836	-
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>4.759.173</b>	<b>4.856.307</b>
<b>4-bis) crediti tributari</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	21.685	26.336
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>21.685</b>	<b>26.336</b>
<b>5) verso altri</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	15.653	4.715
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>15.653</b>	<b>4.715</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>4.796.511</b>	<b>4.887.358</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	498.010	256.595
3) danaro e valori in cassa	556	982
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>498.566</b>	<b>257.577</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>5.300.648</b>	<b>5.153.045</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
Ratei e risconti attivi	2.229	7.127
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>2.229</b>	<b>7.127</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>6.861.101</b>	<b>6.960.214</b>
<b>Passivo</b>		

A) Patrimonio netto		
I - Capitale	80.000	80.000
IV - Riserva legale	54.411	54.411
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	1	-
Totale altre riserve	1	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(2.398.293)	(1.800.880)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	(276.569)	(597.413)
Utile (perdita) residua	(276.569)	(597.413)
Totale patrimonio netto	(2.540.450)	(2.263.882)
B) Fondi per rischi e oneri		
3) altri	47.619	64.280
Totale fondi per rischi ed oneri	47.619	64.280
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	75
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	34	-
Totale debiti verso banche	34	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	82.000	1.126.733
esigibili oltre l'esercizio successivo	960.722	-
Totale debiti verso fornitori	1.042.722	1.126.733
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.330.872	6.929.723
Totale debiti verso controllanti	7.330.872	6.929.723
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	822.703	899.668
Totale debiti tributari	822.703	899.668
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	13.308	50.895
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	13.308	50.895
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	39.042	36.836
Totale altri debiti	39.042	36.836
Totale debiti	9.248.681	9.043.855
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	105.251	115.886
Totale ratei e risconti	105.251	115.886
Totale passivo	6.861.101	6.960.214

# Conto Economico

	31-12-2015	31-12-2014
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	399.647	853.050
5) altri ricavi e proventi		
altri	179.687	872.480
Totale altri ricavi e proventi	179.687	872.480
Totale valore della produzione	579.334	1.725.530
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.911	11.638
7) per servizi	208.936	227.548
8) per godimento di beni di terzi	22.500	-
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	282.249	1.294.366
b) oneri sociali	75.186	369.154
c) trattamento di fine rapporto	12.559	84.494
Totale costi per il personale	369.994	1.748.014
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	82.816	82.975
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	109.155	111.252
Totale ammortamenti e svalutazioni	191.971	194.227
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.538	4.985
12) accantonamenti per rischi	42.000	64.280
14) oneri diversi di gestione	9.265	13.287
Totale costi della produzione	850.115	2.263.979
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(270.781)	(538.449)
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	32.138	34.266
Totale proventi diversi dai precedenti	32.138	34.266
Totale altri proventi finanziari	32.138	34.266
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	626	2.510
Totale interessi e altri oneri finanziari	626	2.510
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	31.512	31.756
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	16.450	-
altri	1	9.846
Totale proventi	16.451	9.846
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	49.140	-
imposte relative ad esercizi precedenti	3.591	-
altri	1.020	99.799
Totale oneri	53.751	99.799
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	(37.300)	(89.953)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	(276.569)	(596.646)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-	767
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	767
23) Utile (perdita) dell'esercizio	(276.569)	(597.413)

# Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2015

## Nota Integrativa parte iniziale

### Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2015, di cui la presente Nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E' redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917 /1986 e successive modificazioni e integrazioni.

Per effetto degli arrotondamenti degli importi all'unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall'importo esposto nella riga di totale.

La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.

#### **Principi generali di redazione del bilancio**

La società è stata anticipatamente sciolta e messa in liquidazione con atto rogito Notaio Oneto del 18/03/2013 – numero 88048 di Repertorio numero 33775 di Raccolta.

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi a causa della messa in liquidazione della Società.

I criteri di valutazione adottati sono conformi alle disposizioni legislative vigenti, integrate e interpretate dai Principi Contabili emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dell'Organismo Italiano di Contabilità.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della liquidazione aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato ed ipotizzando la continuità aziendale di alcune attività svolte dalla Società, anche perché, nonostante la messa in liquidazione avvenuta in data 18.3.2013, la Società continua ad erogare al socio Comune di Alessandria alcuni servizi per la quale era stata costituita.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La valutazione, tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato, che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma – obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio – consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

#### **Criteri di valutazione**

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell'art. 2426 e nelle altre norme del C.C. Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopracitate si è fatto ricorso ai principi contabili nazionali formulati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

## **Nota Integrativa Attivo**

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l'articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015, compongono l'Attivo di Stato patrimoniale.

### **Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

Tale voce risulta azzerata sia nell'esercizio corrente che in quello precedente.

### **Immobilizzazioni immateriali**

#### **CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO**

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi oneri accessori. Tali immobilizzazioni sono esposte in bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello Stato patrimoniale e ammontano, al netto dei fondi, a euro 857.648.

Il valore dei beni, catalogati per gruppi omogenei, è stato registrato secondo il valore di perizia, per i beni oggetto del capitale di dotazione, e al valore di acquisto, comprensivo degli oneri accessori e dei costi diretti o indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene, per tutti quelli acquistati dall'azienda dal 1996 al 2014.

Le quote di ammortamento al netto delle svalutazioni effettuate gli anni precedenti, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione e non sono state modificate rispetto all'esercizio precedente oltre ad essere ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene, per tenere conto della distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell'esercizio stesso.

### **Movimenti delle immobilizzazioni immateriali**

#### **B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

Saldo al 31/12/2015	857.648
Saldo al 31/12/2014	943.729
Variazioni	-86.081

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali iscritte nella voce B.I dell'attivo.

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Avviamento	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio								
Costo	-	-	-	7.669	-	-	1.889.363	1.897.032
Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	-	-	7.633	-	-	945.670	953.303
Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	0
Valore di bilancio	-	-	-	36	-	-	943.693	943.729
Variazioni nell'esercizio								

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Avviamento	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Incrementi per acquisizioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Riclassifiche (del valore di bilancio)	-	-	-	-	-	-	-	0
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	0	0	0	5.029	0	0	3.370	8.399
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	-	-	-	-	-	-	-	0
Ammortamento dell'esercizio	0	0	0	34	0	0	82.782	82.816
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	-	-	-	-	-	-	-	0
Altre variazioni	0	0	0	5.029	0	0	105	5.134
Totale variazioni	0	0	0	(34)	0	0	(86.047)	(86.081)
Valore di fine esercizio								
Costo	-	-	-	2.640	-	-	1.885.993	1.888.633
Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	-	-	2.638	-	-	1.028.347	1.030.985
Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	0
Valore di bilancio	-	-	-	2	-	-	857.646	857.648

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione dei beni immateriali di proprietà della società.

## Immobilizzazioni materiali

### CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro 697.661.

Il valore dei beni, catalogati per gruppi omogenei, è stato registrato secondo il valore di perizia, per i beni oggetto del capitale di dotazione, e al valore di acquisto, comprensivo degli oneri accessori e dei costi diretti o indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene, per tutti quelli acquistati dall'azienda dal 1996 al 2014.

Le quote di ammortamento al netto delle svalutazioni effettuate nell'esercizio 2012 imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione e non sono state modificate rispetto all'esercizio precedente oltre ad essere ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene, per tenere conto della distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell'esercizio stesso.

## Movimenti delle immobilizzazioni materiali

### **B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

Saldo al 31/12/2015	697.661
Saldo al 31/12/2014	852.690
Variazioni	-155.030

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali iscritte nella voce B. II dell'attivo.

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
<b>Valore di inizio esercizio</b>						
Costo	1.470.278	1.195.321	127.384	230.539	-	3.023.524
Rivalutazioni	-	-	-	-	-	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	725.402	1.145.235	31.936	144.831	-	2.047.407
Svalutazioni	86.915	-	5.392	31.120	-	123.427
Valore di bilancio	657.961	50.086	90.055	54.588	-	852.690
<b>Variazioni nell'esercizio</b>						
Incrementi per acquisizioni	0	0	0	0	0	0
Riclassifiche (del valore di bilancio)	-	-	-	-	-	0
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	155.661	4.690	0	24.434	0	184.785
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	-	-	-	-	-	0
Ammortamento dell'esercizio	43.908	24.567	18.599	22.081	0	109.155
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	-	-	-	-	-	0
Altre variazioni	109.785	4.690	0	24.434	0	134.688
Totale variazioni	(89.783)	(24.567)	(18.599)	(22.081)	0	(155.030)
<b>Valore di fine esercizio</b>						
Costo	1.314.618	1.190.631	127.384	206.105	-	2.838.738
Rivalutazioni	-	-	-	-	-	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	746.440	1.165.112	50.535	143.813	-	2.105.900
Svalutazioni	-	-	5.392	29.785	-	35.177
Valore di bilancio	568.178	25.519	71.457	32.507	-	697.661

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione dei beni di proprietà della società.

## **Operazioni di locazione finanziaria**

### Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell'esercizio in commento, alcuna operazione di locazione finanziaria.

## **Immobilizzazioni finanziarie**

**B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015, le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte ai seguenti valori:

Saldo al 31/12/2015	2.915
Saldo al 31/12/2014	3.623
Variazioni	-708

Esse risultano composte da depositi cauzionali.

**Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie**

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

**Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti**

Nel seguente prospetto della tassonomia XBRL sono indicati, distintamente per ciascuna voce, i totali dei crediti immobilizzati nonché l'eventuale ammontare scadente oltre i cinque anni. Nella determinazione della scadenza si è tenuto conto delle condizioni contrattuali e, ove del caso, della situazione di fatto.

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati verso imprese controllate	-	0	-	-
Crediti immobilizzati verso imprese collegate	-	0	-	-
Crediti immobilizzati verso imprese controllanti	-	0	-	-
Crediti immobilizzati verso altri	3.623	(708)	2.915	2.915
<b>Totale crediti immobilizzati</b>	<b>3.623</b>	<b>(708)</b>	<b>2.915</b>	<b>2.915</b>

Come si evince dal prospetto, non esistono crediti immobilizzati di durata residua superiore a cinque anni.

**Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate**

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate.

**Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate**

La società non detiene partecipazioni in imprese collegate.

**Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica**

In relazione a quanto disposto dall'ultima parte del n. 6 c. 1 dell'art. 2427 C.C., in riferimento all'indicazione della ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti immobilizzati presenti in bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia.

**Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine**

Non esistono, alla data di chiusura dell'esercizio, operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

## Valore delle immobilizzazioni finanziarie

In ossequio al disposto dell'art. 2427-*bis* c. 1, n. 2 C.C., si segnala che non sono presenti nel patrimonio immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value.

## Attivo circolante

### Voce C – Variazioni dell'Attivo Circolante

L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione "attivo" dello stato patrimoniale:

- Voce I - Rimanenze;
- Voce II - Crediti;
- Voce III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
- Voce IV - Disponibilità Liquide.

L'ammontare dell'Attivo circolante al 31/12/2015 è pari a 5.300.648.

Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in diminuzione pari a 147.603.

Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di valutazione, movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette voci.

### Rimanenze

#### CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

##### **Rimanenze di magazzino**

Le materie prime sussidiarie e di consumo sono state svalutate negli esercizi precedenti al valore di realizzo per tenere conto delle difficoltà di alienazione in sede di liquidazione.

Il dettaglio delle rimanenze in magazzino è il seguente:

Colonna1	Colonna2
Materiali di consumo e abbigliamento	134.324
Materiali di cancelleria	1.215
Fondo svalutazione magazzino	-129.967
Totale	5.571

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Materie prime, sussidiarie e di consumo</b>	8.110	(2.539)	5.571
<b>Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati</b>	-	0	-
<b>Lavori in corso su ordinazione</b>	-	0	-
<b>Prodotti finiti e merci</b>	-	0	-
<b>Acconti (versati)</b>	-	0	-
<b>Totale rimanenze</b>	8.110	(2.539)	5.571

### Attivo circolante: crediti

#### CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

La classificazione dei crediti nell'attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi rispetto all'attività ordinaria di gestione.

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

## Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

### **Voce CII - Variazioni dei Crediti**

L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce "C.II" per un importo complessivo di euro 4.796.511.

Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio oggetto del presente bilancio nelle singole sotto-voci che compongono i crediti iscritti nell'attivo circolante.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
<b>Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante</b>	4.856.307	(97.134)	4.759.173	120.337	4.638.836
<b>Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante</b>	-	0	-	-	-
<b>Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante</b>	-	0	-	-	-
<b>Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante</b>	-	0	-	-	-
<b>Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante</b>	26.336	(4.651)	21.685	21.685	-
<b>Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante</b>	-	0	-	-	-
<b>Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante</b>	4.715	10.938	15.653	15.653	-
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	4.887.358	(90.847)	4.796.511	157.675	4.638.836

Non esistono crediti iscritti nell'Attivo Circolante aventi durata residua superiore a cinque anni.

## Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

In relazione a quanto disposto dall'ultima parte del n. 6 dell'art. 2427 C.C., in riferimento all'indicazione della ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti dell'attivo circolante presenti in bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia.

## Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

### **Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (art. 2427 n. 6-ter C. C.)**

Non esistono, alla data di chiusura dell'esercizio, operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

### **Crediti v/clienti**

Il valore nominale del saldo dei crediti verso clienti ammonta a complessivi euro 5.726.638.

Il Conto Clienti c/ft da emettere ammonta a euro 32.344

Il saldo dei Clienti è costituito dalla somma di tutte le partite aperte al 31/12/2015 per fatture emesse. Di sotto elenchiamo il saldo dei clienti più significativi:

AMS SRL	384,58
ARISTOR SRL	512.018,89
BARGESTIONI SNC di Cagnina Fabio & C.	111.172,79
COMUNE DI ALESSANDRIA	5.021.046,16

COSTRUIRE INSIEME	26.663,95
CSI PIEMONTE	6.764,57
FONDIRIGENTI G. TALIERCIO	810,22
TEX97	586,72
VALOR.I.AL SRL	47.190,00
<b>Totale CLIENTI</b>	<b>5.726.637,88</b>

A titolo prudenziale è rimasto invariato l'accantonamento effettuato nel 2012 per i seguenti clienti:

- Valorial S.r.L per € 47.190
- Comune di Alessandria per € 752.618 (a seguito delle decisioni dello stesso ente portate a conoscenza con la raccomandata AR ricevuta in data 31/12/12 dove sono stati comunicati gli stanziamenti, non suscettibili di variazioni in aumento, relativi all'anno 2012 deliberati dal Consiglio Comunale e approvati nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato esercizio 2012, che fanno temere che parte dei crediti conseguenti alle prestazioni rese al Comune di Alessandria nel 2012 non saranno onorati)
- Aristor S.r.l. e Bargestioni di Cagnina Fabio per € 200.000.

Come lo scorso anno, si è ritenuto di non procedere alla svalutazione del credito insinuato nella massa passiva dell'Organismo straordinario di Liquidazione in quanto compensabile con i debiti che l'Azienda ha nei confronti del Comune di Alessandria. Si ricorda infatti la comunicazione prot. 4890/22.10.2012 inoltrata alla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Alessandria che evidenziava i seguenti importi:

- istanza di ammissione per credito di € 3.396.318,65
- debito nei confronti del Comune di € 3.713.667,26

#### Crediti tributari

Il saldo pari ad € 21.685 e corrisponde al credito IRAP / IRES e alle ritenute d'acconto sugli interessi attivi.

#### Crediti verso altri

Il saldo, pari a € 15.653 è costituito dal credito INPS e INAIL

#### Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Alla data di chiusura dell'esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie non immobilizzate.

#### Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

#### CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Le disponibilità liquide, espone nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce "C.IV per euro 498.566, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.

Il prospetto che segue espone il dettaglio dei movimenti delle singole sotto-voci che compongono le Disponibilità liquide.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	256.595	241.415	498.010
Assegni	-	0	-
Denaro e altri valori in cassa	982	(426)	556
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>257.577</b>	<b>240.989</b>	<b>498.566</b>

#### Ratei e risconti attivi

## CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Nella voce D. "Ratei e risconti attivi", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale sono iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015 ammontano a euro 2.229. Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Disaggio su prestiti	-	0	-
Ratei attivi	886	173	1.059
Altri risconti attivi	6.241	(5.071)	1.170
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>	<b>7.127</b>	<b>(4.898)</b>	<b>2.229</b>

Le variazioni intervenute sono relative a normali fatti di gestione e si riferiscono per euro 548 al rimborso della TARES del comune per il 2014 e per euro 511 dal rimborso TARI 2015 per quanto riguarda i ratei attivi. I risconti attivi si riferiscono per euro 750 al canone semestrale della manutenzione dell'impianto di riscaldamento e per euro 420 assicurazioni.

## Oneri finanziari capitalizzati

### Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.

## **Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto**

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l'articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015, compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

### **Patrimonio netto**

Il principio contabile nazionale OIC 28, dopo aver definito il patrimonio netto come la differenza tra le attività e le passività di bilancio in grado di esprimere la capacità della società di soddisfare i creditori e le obbligazioni "in via residuale" attraverso le attività, precisa che:

- le riserve di utili sono generalmente costituite in sede di riparto dell'utile netto risultante dal bilancio d'esercizio approvato, mediante esplicita destinazione a riserva, o mediante semplice delibera di non distribuzione, in modo che l'eventuale utile residuo venga accantonato nella voce AVIII "Utili (perdite) portati a nuovo" del passivo dello Stato patrimoniale;
- le riserve di capitale rappresentano le quote di patrimonio netto che derivano, per esempio, da ulteriori apporti dei soci, dalla conversione di obbligazioni in azioni, dalle rivalutazioni monetarie o dalla rinuncia di crediti da parte dei soci.

### **Variazioni nelle voci di patrimonio netto**

#### **Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto**

Il patrimonio netto ammonta a euro -2.540.450 ed evidenzia una variazione in diminuzione di euro 276.568. Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto, come richiesto dall'art. 2427 c.4 C.C., nonché la composizione della voce "Varie Altre riserve".

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni	Incrementi		
<b>Capitale</b>	80.000	-	-		80.000
<b>Riserva legale</b>	54.411	-	-		54.411
<b>Altre riserve</b>					
<b>Varie altre riserve</b>	-	-	1		1
<b>Totale altre riserve</b>	-	-	1		1
<b>Utili (perdite) portati a nuovo</b>	(1.800.880)	(597.413)	-		(2.398.293)
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	(597.413)	597.413	-	(276.569)	(276.569)
<b>Totale patrimonio netto</b>	(2.263.882)	-	1	(276.569)	(2.540.450)

### **Dettaglio varie altre riserve**

Descrizione	Importo
arrotondamento	1
<b>Totale</b>	1

### **Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto**

Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei loro vincoli e della loro natura. La nozione di distribuibilità della riserva può non coincidere con quella di disponibilità. La disponibilità

riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva (ad esempio per aumenti gratuiti di capitale), la distribuibilità riguarda invece la possibilità di erogazione ai soci (ad esempio sotto forma di dividendo) di somme prelevabili in tutto o in parte dalla relativa riserva. Pertanto, disponibilità e distribuibilità possono coesistere o meno. L'origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, nonché l'avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto contabile, risultano evidenziate nel prospetto seguente.

	Importo	Origine / natura
<b>Capitale</b>	80.000	capitale
<b>Riserva legale</b>	54.411	capitale, utili
<b>Altre riserve</b>		
<b>Varie altre riserve</b>	1	arrotondamento
<b>Totale altre riserve</b>	1	
<b>Totale</b>	134.413	

## Fondi per rischi e oneri

### Informazioni sui fondi per rischi e oneri

#### Fondi per rischi ed oneri

I "Fondi per rischi e oneri" accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono tuttavia indeterminati.

Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio oggetto del presente bilancio nelle poste della voce Fondi per rischi e oneri.

	Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	Fondo per imposte anche differite	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
<b>Valore di inizio esercizio</b>	-	-	64.280	64.280
<b>Variazioni nell'esercizio</b>				
<b>Accantonamento nell'esercizio</b>	-	-	42.000	42.000
<b>Utilizzo nell'esercizio</b>	-	-	58.661	58.661
<b>Totale variazioni</b>	0	0	(16.661)	(16.661)
<b>Valore di fine esercizio</b>	-	-	47.619	47.619

## Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

### Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

#### Trattamento fine rapporto

L'accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell'art. 2120 C.C. ed è stato iscritto in ciascun esercizio sulla base della competenza economica.

Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007):

- le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda;
- le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate a forme di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda, la quale provvede periodicamente a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dall'INPS.

Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel Trattamento di fine rapporto nel corso dell'esercizio oggetto del presente bilancio.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	75
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	12.559
Utilizzo nell'esercizio	12.634
Totale variazioni	(75)

## Debiti

### CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

I debiti presenti nella sezione del passivo di Stato patrimoniale sono stati valutati al loro valore nominale. In particolare, l'ammontare esposto in bilancio per i debiti verso soci per finanziamenti, per i debiti verso banche e per i debiti verso altri finanziatori, esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati al 31/12/2015 e i debiti verso fornitori, rilevati sempre al loro valore nominale, sono stati iscritti, ove presenti, al netto degli sconti commerciali.

### Variazioni e scadenza dei debiti

L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla voce "D" per un importo complessivo di euro 9.248.681.

Il prospetto che segue fornisce di dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio oggetto del presente bilancio nelle singole sotto-voci che compongono la voce Debiti.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Obbligazioni	-	0	-	-	-
Obbligazioni convertibili	-	0	-	-	-
Debiti verso soci per finanziamenti	-	0	-	-	-
Debiti verso banche	-	34	34	34	-
Debiti verso altri finanziatori	-	0	-	-	-
Acconti	-	0	-	-	-
Debiti verso fornitori	1.126.733	(84.011)	1.042.722	82.000	960.722
Debiti rappresentati da titoli di credito	-	0	-	-	-
Debiti verso imprese controllate	-	0	-	-	-
Debiti verso imprese collegate	-	0	-	-	-
Debiti verso controllanti	6.929.723	401.149	7.330.872	7.330.872	-
Debiti tributari	899.668	(76.965)	822.703	822.703	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	50.895	(37.587)	13.308	13.308	-
Altri debiti	36.836	2.206	39.042	39.042	-
<b>Totale debiti</b>	<b>9.043.855</b>	<b>204.826</b>	<b>9.248.681</b>	<b>8.287.959</b>	<b>960.722</b>

In ossequio al disposto dell'art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di durata residua superiore a cinque anni.

### Suddivisione dei debiti per area geografica

In relazione a quanto disposto dall'ultima parte del n. 6 c. 1 dell'art. 2427 C.C., in riferimento all'indicazione della ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che tutti i debiti presenti in bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia.

### Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

In relazione a quanto disposto dall'ultima parte del c. 1 n. 6 dell'art. 2427 C.C., si segnala che non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

### Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono, alla data di chiusura dell'esercizio, operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

### Finanziamenti effettuati da soci della società

#### **Finanziamenti effettuati dai soci alla società (Art. 2427 c. 1 n. 19-bis C.C.)**

La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci.

#### **Debiti verso fornitori € 1.042.722**

I Fornitori ammontano a complessivi € 1.018.425

Il Conto fornitori c/ft da ricevere ammonta a € 24.296

#### **Debiti verso controllanti**

Ammontano a complessivi € 7.330.872

In questa voce si registra inoltre il debito che si è rilevato a seguito degli avvisi di accertamento e le relative cartelle esattoriali per l'ICI a seguito dell'accatastamento del Teatro comunale. Tale somma per gli anni 2006-2007-2008-2009-2010 ammonta a **€ 48.208.**

#### **Debiti tributari**

I debiti tributari ammontano a € 822.703 così suddivisi:

- Sostituto d'imposta (vari) 16.358
- Iva in sospensione 806.233
- Addizionali Regionali e comunali 113

#### **Debiti v/istituti previdenziali e altri debiti**

I debiti verso diversi istituti di previdenza ammontano ad Euro 13.308 per gli oneri sociali maturati al 31.12.2015.

#### **Altri debiti**

Ammontano ad € 39.042 e rappresentano debiti vari.

## **Ratei e risconti passivi**

Nella voce E. "Ratei e risconti passivi" sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015 ammontano a euro 105.251.

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto che segue.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Ratei passivi</b>	115.886	(10.635)	105.251
<b>Aggio su prestiti emessi</b>	-	0	-
<b>Altri risconti passivi</b>	-	0	-
<b>Totale ratei e risconti passivi</b>	115.886	(10.635)	105.251

La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione.

La composizione della voce "Ratei e risconti passivi" è analizzata mediante i seguenti prospetti:

<b>Ratei passivi</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
affitto informagiovani 2011	24.749	24.749
affitto informagiovani 2012	51.082	51.082
affitto informagiovani 2013	12.771	12.771
altri ratei	10.556	3.763
rateo ferie e contributi	6.093	23521
<b>Totale</b>	<b>105.251</b>	<b>115.886</b>

## **Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine**

La Società non ha impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti d'ordine.

## **Nota Integrativa Conto economico**

Il Conto economico è basato sulla distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria, considerando la prima quale attività tipica della società, costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa (include anche l'attività accessoria e finanziaria), e la seconda caratterizzata dai proventi e dagli oneri la cui fonte è estranea all'attività ordinaria della società.

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l'articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015, compongono il Conto economico.

### **Valore della produzione**

#### **Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività**

Come richiesto dall'art. 2427 c. 1 n. 10 C.C., la ripartizione dei ricavi per categorie di attività è evidenziata nel seguente prospetto.

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
ricossione tributi	293.722
altri servizi	105.925
<b>Totale</b>	<b>399.647</b>

#### **Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica**

Con riguardo alla ripartizione per aree geografiche dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, di cui all'art. 2427 c. 1 n. 10 C.C., si precisa che tutti i ricavi rilevati nella classe A del Conto economico sono riferibili a soggetti residenti in Italia.

Gli altri ricavi ammontano ad euro 179.687 e rappresentano per euro 128.371 il rimborso del costo del personale distaccato presso altri e per euro 51.316 altri ricavi.

### **Costi della produzione**

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce C.16, costituendo proventi finanziari.

Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell'esercizio chiuso al 31/12/2015, al netto dei resi, degli sconti e degli abbuoni, ammontano a euro 850.115.

### **Proventi e oneri finanziari**

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio connessi con l'attività finanziaria dell'impresa, caratterizzata dalle operazioni che generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi.

I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.

#### **Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti**

Gli interessi e altri oneri finanziari sono iscritti alla voce C.17 di Conto economico sulla base di quanto maturato nell'esercizio al netto dei relativi risconti.

In ottemperanza al disposto dell'art. 2427 c. 1 n. 12 C.C., si fornisce il dettaglio, in base alla loro origine, degli interessi ed oneri finanziari iscritti alla voce C.17 di Conto economico.

	Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche	626
<b>Totale</b>	<b>626</b>

I proventi finanziari ammontano ad euro 32.138 e rappresentano per euro 39 interessi attivi bancari e per euro 32.099 altri interessi attivi.

## Proventi e oneri straordinari

### Composizione proventi straordinari (art. 2427 c. 1 n. 13)

La composizione della voce di Conto economico E.20 "Proventi straordinari" risulta essere la seguente:

Proventi	31/12/2015	31/12/2014
plusvalenze	16450	
sopravvenienze attive		9846
arrotondamenti	1	
<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>16.451</b>	<b>9.846</b>

### Composizione oneri straordinari (art. 2427 c. 1 n. 13)

La composizione della voce di Conto economico E.21 "Oneri straordinari" risulta essere la seguente:

Oneri	31/12/2015	31/12/2014
minusvalenze	49140	95334
sopravvenienze passive	1020	4465
imposte esercizi precedenti	3591	
<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>53.751</b>	<b>99.799</b>

## Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

### Imposte correnti differite e anticipate

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Nell'esercizio 2015 non è dovuta né l'Irap né l'Ires.

Non si è ritenuto di calcolare le imposte anticipate sulle perdite riportabili a nuovo dai precedenti esercizi nonché sulle differenze temporanee dell'esercizio in quanto non sussiste la ragionevole certezza del loro recupero in tempi brevi e certi.

## **Nota Integrativa Altre Informazioni**

Con riferimento all'esercizio chiuso al 31/12/2015, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono, secondo l'articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2427 C.C., le seguenti informazioni:

- Dati sull'occupazione
- Compensi amministratori e sindaci
- Categorie di azioni emesse dalla società
- Titoli emessi dalla società
- Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società-

Inoltre, si precisa che nel commento finale alla presente sezione della Nota integrativa sono state fornite le ulteriori seguenti informazioni:

- Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 20 c.c.)
- Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 c.c.)
- Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis c.c.)
- Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2428 c. 3 n. 5 c.c.)

## **Dati sull'occupazione**

### **Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)**

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto:

	Numero medio
Impiegati	4
Operai	3
<b>Totale Dipendenti</b>	<b>7</b>

### **Organico in distacco al C.S.I. Piemonte**

Ccnl dipendenti da aziende del terziario distribuzione e servizi

1 Livello 3 Part-time 52.50

Ccnl personale comparto regioni e autonomie locali

1 Categ. C1 Full time

1 Categ. B3 Full time

### **3 Totale dipendenti in forza al 31.12.2015**

di cui:

3 impiegati

2 uomini

1 donna

## **Compensi amministratori e sindaci**

	Valore
<b>Compensi a sindaci</b>	<b>19.799</b>

	Valore
Totale compensi a amministratori e sindaci	19.799

Il Collegio sindacale svolge anche la funzione di revisione legale dei conti.

## Titoli emessi dalla società

### Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società (art. 2427 c. 1 n. 18 C.C.)

La società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o altri valori simili.

## Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

### Numero e caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società (art. 2427 c. 1 n. 19 C.C.)

La società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario.

Oltre a completare le informazioni previste dall'art. 2427 C.C., di seguito si riportano anche ulteriori informazioni obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al fine della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

### Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 20 C.C.)

La società non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare.

### Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 C.C.)

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell'esercizio in commento, contratti di finanziamento destinati a uno specifico affare.

### Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2015 non sono state effettuate operazioni atipiche con parti correlate.

### Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2428 c. 3 n. 5 C.C.)

Successivamente alla chiusura dell'esercizio non si sono rilevati fatti di rilievo tali da essere oggetto di illustrazione nella presente nota integrativa.

## **Nota Integrativa parte finale**

### **PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO**

Sulla base di quanto esposto si propone di riportare a nuovo la perdita di esercizio ammontante a complessivi euro 276.569.

**Alessandria, li**

Il Liquidatore

(Avv. Massimo Bianchi)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di ALESSANDRIA-AL: aut. n. 11140 del 02.02.2001

Il sottoscritto Dr. Roberto Malvezzi, ai sensi dell'art. 31 comma 2 – quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società e che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.



**CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 5*  
*Analisi CAF – Approfondimento a maggio*

31 maggio 2016

Centro Stampa Comunale

### *Confermato l'obbligo di riduzione della spesa di personale*

La Corte dei conti torna sull'argomento della riduzione dell'incidenza percentuale della spesa di personale sulla spesa corrente, dopo le modifiche intervenute all'ordinamento contabile per opera del Decreto legislativo 118/2011. In particolare la magistratura contabile interpreta le vigenti disposizioni vincolistiche in materia di spesa di personale con la deliberazione n. 16/SEZAUT/2016/QMIG del 2 maggio 2016.

La delibera nasce dopo che talune Sezioni regionali di controllo hanno chiesto alla Sezione autonomie se fosse possibile riquantificare la spesa di personale degli enti territoriali ai fini dell'applicazione delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 557, della Legge 296/2006, anche in relazione alla diversa modalità di contabilizzazione intervenuta a decorrere dal 2015 con il Decreto legislativo 118/2011.

Gli Enti istanti avrebbero voluto "depurare" dalla spesa corrente determinate poste di natura eccezionale e non ricorrente al fine di rendere omogeneo il rapporto negli anni. Già con la deliberazione 27/CONTR/11 la Corte in Sezioni Riunite aveva avuto modo di precisare che l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente doveva essere considerata nel suo complesso, al lordo delle voci escluse nella determinazione dell'aggregato da considerare per il confronto in serie storica.

I principi enunciati nella deliberazione 16/2016, visti gli interrogativi posti dalle Sezioni remittenti, sono i seguenti:

1. Alla luce della normativa introdotta dalla Legge di stabilità 2016 e del nuovo sistema di armonizzazione contabile, deve confermarsi la vigenza e la cogenza delle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 557 e seguenti, della Legge 296/2006 in materia di riduzione delle spese di personale;
2. Secondo la vigente disciplina in materia di contenimento della spesa del personale permane, a carico degli enti territoriali, l'obbligo di riduzione di cui all'articolo 1, comma 557, della Legge 296/2006, secondo il parametro individuato dal comma 557-quater, da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011/2013;
3. Con riferimento al parametro dell'articolo 1, comma 557, lett. a) della Legge 296/2006, non è possibile, in mancanza di norme espresse, depurare il denominatore del rapporto di spesa personale/spesa corrente dalle spese di natura eccezionale o, comunque, non ricorrenti che siano dovute a scelte discrezionali degli enti;
4. Il principio contabile di cui all'allegato 4/2 al Decreto legislativo 118/2011, punto 5.2, disciplina compiutamente la corretta imputazione degli impegni per la spesa del personale per effetto del passaggio al nuovo sistema di armonizzazione contabile;
5. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata e conseguentemente non assume rilevanza nella determinazione del denominatore del rapporto spesa del personale/spesa corrente.

A questo punto, solo un intervento legislativo potrà superare le criticità di tali principi. Infatti, negli enti di minori dimensioni, a parità di personale in servizio – per effetto di dinamiche non dipendenti dalla volontà degli enti – si potrebbe assistere ad una modifica del rapporto in argomento per diminuzione della spesa corrente, che comporterebbe il mancato rispetto – in primis – dell’obiettivo di cui al comma 557.

Fabio Venanzi – Ufficio Finanziario degli Enti Locali – 09.05.2016



**CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 6*  
*Analisi CAF – Approfondimento a maggio*

31 maggio 2016

Centro Stampa Comunale

## PIANO TRIENNALE ICT DELLA PA:

### SOTTOSCRITTI I CONTRATTI PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA'

Con [comunicato congiunto del 24 maggio 2016](#), Agid e Consip annunciano la sottoscrizione dei contratti per servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività (gara SPC Connettività) e l'avvenuta aggiudicazione dei primi due lotti della gara SPC Cloud inerenti ai servizi di cloud computing e di sicurezza applicativa. I servizi previsti dai contratti sono finalizzati all'attuazione del piano triennale ICT della pubblica amministrazione (v. comma 513-514 L. 208/2015 Legge di stabilità 2016), il documento che definirà un indirizzo unitario, una visione sistemica e l'allocazione delle risorse per lo sviluppo dei sistemi informativi di tutta la pubblica amministrazione italiana. Grazie alle iniziative realizzate da Consip – secondo gli indirizzi definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale - saranno disponibili servizi di: connettività, sicurezza delle reti, sicurezza applicativa e cloud computing per le pubbliche amministrazioni centrali e locali. Ogni amministrazione potrà aderire ai contratti quadro beneficiando della riduzione dei costi unitari dei servizi ma anche di quella dei costi amministrativi per le gare delle singole P.A. non più necessarie.

Si tratta di un passaggio fondamentale per favorire l'implementazione dei progetti di “Crescita Digitale” da parte delle pubbliche amministrazioni e dare concreta attuazione ai commi 512 e seguenti della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015). Il comma 512 della legge di stabilità 2016 prevede che gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività da parte delle amministrazioni pubbliche e delle società inserite di cui all'elenco ISTAT (articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), avvengano esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

Detti enti possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle predette modalità esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'Organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati in deroga alle Convenzioni o accordi quadro devono, però, essere comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'AGiD (comma 516)



**CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 7*  
*Analisi CAF – Approfondimento a maggio*

31 maggio 2016

Centro Stampa Comunale

## **VARIAZIONI DI BILANCIO: IL REVISORE VIGILA SULLA CORRETTA COMPETENZA**

Entrato pienamente a regime dal 01.01.2016 il nuovo ordinamento contabile di cui Dlgs 118/2011 come modificato dal Dlgs 126/2014, occorre analizzare la portata applicativa dei diversi nuovi istituti contabili, dai nuovi criteri di accertamento entrate e spese, all'individuazione delle nuove tipologie di accertamento e di impegno, alla costituzione e applicazione del Fondo pluriennale vincolato, al fondo crediti dubbi nelle sue fasi di alimentazione e utilizzo, agli altri fondi, alle nuove regole sui pareri e sui visti, per non parlare della nuova modulistica e del piano dei conti integrato.

Uno degli aspetti più rilevanti, su cui occorre prestare massima attenzione sono le nuove variazioni di bilancio di cui art. 175 Tuel (dal 2016 pienamente operativo per tutti gli enti locali) che coinvolgono sicuramente tre figure:

Consiglio comunale;

Giunta comune

Responsabile dei servizi finanziari

Ad essi si possono aggiungere, se lo prevede il regolamento di contabilità, anche gli altri responsabili di settore.

Il Consiglio comunale opera variazioni strategiche di indirizzo, variazioni sugli importi degli stanziamenti sui programmi di spesa e tipologie di entrata.

La Giunta comunale effettua, oltre alle variazioni con i poteri del consiglio salvo ratifica, variazioni non discrezionali, quali l'applicazione dell'avanzo vincolato e accantonato in esercizio provvisorio, variazioni compensative su risorse vincolate, variazioni di cassa (se singolarmente intese), variazioni per trasferimento interno di personale, variazioni per applicazione di avanzo accantonato per fondo rischi e fondo oneri, variazioni per applicazione fondo di riserva. Particolarmente rilevante è la variazione di bilancio, mediante reimputazione, che compete alla Giunta a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, come bene evidenziato nel principio di competenza finanziaria al punto 11.10 "Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato con un'unica delibera della giunta che provvede, contestualmente, alle correlate variazioni del bilancio di previsione, qualora già approvato, per l'esercizio in corso (e al bilancio gestito nel corso dell'esercizio provvisorio)".

Il responsabile del servizio finanziario effettua le variazioni degli stanziamenti di spesa che determinano impegni ad esigibilità differita e adegua di conseguenza il fondo pluriennale vincolato; reimputa entrata e spesa di pari importo durante l'anno (non a seguito di riaccertamento ordinario),

applica avanzo vincolato (non durante l'esercizio provvisorio) derivante da economie realizzatesi l'anno precedente, varia i conti di deposito su mutui cassa depositi e prestiti a somministrazione, modifica le partite di giro (che comunque non sono autorizzatorie), varia la cassa in occasione delle variazioni degli stamenti correlati al FPV. In tema di variazioni di peg il responsabile del servizio finanziario effettua variazioni compensative tra capitoli, sia in termini di competenza sia in termini di cassa. Restano invece di competenza della Giunta le variazioni compensative tra capitoli di Peg relativi a trasferimenti e contributi.

Oltre a questi tre soggetti, Consiglio, Giunta, Responsabile finanze, comunque investiti dalla norma ad effettuare variazioni di bilancio, il regolamento di contabilità può autorizzare anche altri soggetti quali i responsabili degli altri settori, ad effettuare variazioni. Riteniamo necessario la delega agli altri responsabili almeno su queste variazioni: variazioni di cronoprogramma e contestuale variazione per esigibilità; variazioni di peg compensative tra capitoli.

L'organo di revisione deve dare il parere solo sulle variazioni di consiglio e su quelle di altri soggetti su cui la norma o i principi espressamente lo richiedano. Tuttavia l'art. 239 Tuel dispone che resta in capo ai revisori il compito di "verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio".

Ne consegue quindi che pur non dovendo dare il proprio parere su tutte le variazioni di bilancio, il revisore dei conti deve essere portato a conoscenza di tutte le variazioni, onde poterne verificare i presupposti.



**CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 8*  
*Analisi CAF – Approfondimento a maggio*

31 maggio 2016

Centro Stampa Comunale

### **IL CORRETTO IMPIEGO DELLE SOMME DERIVANTI DALLE SANZIONI IRROGATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA**

Quale deve ritenersi la corretta applicazione dell'art. 208, commi 4 e 5 bis, del vigente Codice della Strada, disciplinante la destinazione di una quota dei proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice medesimo?

In particolare, nel presente scritto si cercherà di chiarire se un Comune possa ridurre, con ragionevolezza, la somma stanziata di cui all'art. 208 comma 4 lettera b) (acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature) allo scopo di incrementare l'originario stanziamento di cui all'art. 208 comma 4 lettera c) (ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente) derogando, per le ragioni sopra esposte, alle aliquote di destinazione già fissate dal legislatore nazionale.

L'art.208 ha subito numerose modifiche nel tempo, tra l'altro, attraverso l'introduzione, dapprima, di un vincolo quantitativo (50%) sulle risorse rinvenienti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del Codice della strada (L. n. 388/2000, Finanziaria per il 2001 e L. n. 296/2006, Finanziaria per il 2007), riferito a destinazioni specifiche e, successivamente, attraverso l'introduzione di ulteriori vincoli sulla quota del 50%, già sottratta all'attività di programmazione dell'ente, con rigorosa ripartizione interna tra le diverse destinazioni, ritenute tutte rilevanti dal legislatore ai fini della tutela della sicurezza stradale (la L.n. 120/2010, cui deve imputarsi tale ultima modifica, infatti, reca disposizioni proprio in detta materia).

Nello specifico, il comma 4, nel testo attualmente vigente dell'art. 208, prevede che, nell'ambito della suddetta percentuale: una quota non inferiore ad un quarto dell'importo complessivo venga destinata ad interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica stradale dell'ente (lett. a); una quota non inferiore ad un quarto venga destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale (lett. b); la restante quota venga destinata ad attività finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale (lett. c) o, parzialmente, anche ad assunzioni stagionali a progetto o, ancora, al finanziamento dei progetti comunque finalizzati alla sicurezza urbana e stradale (comma 5 bis).

Appare evidente che trattasi di limiti all'autonomia finanziaria degli enti circa l'utilizzo di una particolare categoria di proventi e, nel contempo, di una deroga al principio di unità del bilancio, sulla base del quale tutte le entrate coprono, indistintamente, tutte le spese, in quanto le entrate in oggetto, sia per un ammontare percentuale complessivo (pari alla metà di quanto accertato e riscosso), sia in base ad una distribuzione "interna" tra le varie destinazioni specificamente individuate dalla norma, devono necessariamente coprire determinate tipologie di spesa.

Il vincolo di destinazione (come sottolineato da numerose pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti) peraltro, deve essere rispettato tanto in sede di previsione quanto in sede di rendicontazione, nel senso che l'ente è tenuto ad effettuare un monitoraggio costante in corso di esercizio, per intervenire con le opportune variazioni di bilancio al fine di mantenere inalterato il vincolo medesimo.

La mancata utilizzazione di tali risorse nel corso dell'esercizio, inoltre, fa sì che esse confluiscono nell'avanzo di amministrazione e che l'importo corrispondente debba esser iscritto tra i fondi vincolati ai sensi del comma 3 ter, lett. a), dell'art. 187 del TUEL, se l'esercizio chiude in avanzo, ovvero debba essere ricostituito, se l'avanzo è incapiante o l'esercizio si chiuda in disavanzo.

Le considerazioni sopra illustrate valgono sia con riferimento al vincolo del 50% introdotto nel corpo dell'art. 208 dalla Legge Finanziaria per il 2001, allo scopo di limitare l'utilizzo a copertura della spese correnti (anche ripetitive) ed in conto capitale di entrate di natura evidentemente straordinaria (l'entità delle stesse, infatti, non è e non può essere correlata a specifiche previsioni che assicurino flussi costanti di risorse e, comunque, non è nella disponibilità dell'ente, essendo legata alla propensione alla trasgressione degli utenti, elemento, quest'ultimo, mutevole nel tempo e di andamento sicuramente incerto) in quanto suscettibile di produrre ripercussioni sugli equilibri di bilancio; sia con riferimento al vincolo introdotto dalla L. n. 120/2010, finalizzato, nel complesso, al miglioramento della sicurezza della circolazione stradale, attraverso la realizzazione delle attività e degli interventi specificamente individuati dal legislatore.

Chiariti gli illustrati presupposti da rispettare è necessario valutare se sia possibile, per gli enti destinatari della norma, ridurre gli stanziamenti già destinati a taluna delle tipologie di attività o interventi previsti dall'art. 208, per incrementare le risorse destinate ad altra tipologia di attività o interventi, sempre consentiti dalla norma, in deroga alle quote (misure) ivi fissate.

Tuttavia, la chiara formulazione della norma non sembra lasciare spazio a "spostamenti" di risorse tra i vari impieghi, laddove si traducano nell'inosservanza delle misure minime per ciascuno indicate.

La ratio della modifica apportata dalla L. n. 120/2010 alla norma, infatti, appare inequivocabilmente quella di delimitare ulteriormente l'attività di programmazione degli enti che ne sono destinatari, escludendo la discrezionalità prima riconosciuta nella allocazione delle somme tra le varie finalità, allo scopo di rafforzare e potenziare la sicurezza stradale ed urbana, riconducibile alla più ampia materia della sicurezza e dell'ordine pubblico (Corte cost., sentenza n. 428/2004), valutata evidentemente dal legislatore come prioritaria.

Diversamente, del resto, non potrebbe attribuirsi alcun senso alla introduzione di una specifica ripartizione delle risorse all'interno della quota vincolata prima inesistente.

Ne consegue che la loro violazione concretizzi una irregolarità contabile ed un comportamento non conforme alla sana gestione finanziaria.